



DISPOSIZIONI SUL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”
e successive modifiche ed integrazioni**

INDICE

RIASSUNTO	3
TITOLO I – GENERALITA’	3
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	3
4. SIGLE E ABBREVIAZIONI	4
5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE.....	5
TITOLO II – ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”	5
6. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO.....	5
6.1 Requisiti degli operatori.....	5
6.2 Presentazione della domanda di ammissione	5
6.3 Obblighi degli operatori.....	6
7. CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA”	7
7.1 Requisiti dei concessionari.....	7
7.2 Presentazione della domanda di concessione	7
7.3 Istruttoria della domanda di concessione.....	8
7.4 Decreto di concessione.....	8
7.5 Obblighi dei concessionari	8
7.6 Rinuncia della concessione.....	9
8. SISTEMA DI CONTROLLO.....	9
9. NON CONFORMITA’ E SANZIONI	10
9.1 Non conformità	10
9.2 Azioni correttive e sanzioni.....	10
10. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	11
10.1 Requisiti degli organismi di controllo.....	11
10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione	12
10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione.....	12
10.4 Decreto di autorizzazione.....	13
10.5 Obblighi degli organismi di controllo autorizzati.....	13
10.6 Rinuncia dell’autorizzazione	13
11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	14

RIASSUNTO

Le Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla l.r. 12/2001 contengono i requisiti, i criteri e le regole per partecipare a tale sistema di qualità della Regione del Veneto.

Il capitolo **6. Inserimento nel sistema di controllo** chiarisce che, per aderire al sistema di qualità, gli operatori del settore agricolo e agroalimentare devono chiedere ad un organismo di controllo indipendente di essere inseriti nel sistema di controllo finalizzato a valutare la conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.

Nel capitolo **7. Concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”** sono descritte le procedure per chiedere alla Regione del Veneto la concessione per l’uso del marchio “Qualità Verificata” sui prodotti dichiarati conformi ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.

Le regole in materia di controlli e sanzioni sono contenute, rispettivamente, nel capitolo **8. Sistema di controllo** e nel capitolo **9. Non conformità e sanzioni**.

Il **TITOLO III – Organismi di controllo** riguarda gli organismi di controllo e contiene le procedure per chiedere alla Regione del Veneto l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”.

TITOLO I – GENERALITA’**1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni) sono adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 12/2001 e disciplinano le modalità di:

- a) adesione al sistema di qualità “Qualità Verificata”;
- b) concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
- c) applicazione delle sanzioni in caso di inadempienze;
- d) autorizzazione degli organismi di controllo;
- e) vigilanza sugli organismi di controllo.

2. Le presenti Disposizioni si applicano ai prodotti agricoli, dell’acquacoltura e agroalimentari per i quali la Giunta regionale del Veneto (di seguito: Giunta regionale) ha approvato il relativo disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 12/2001.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata” (BUR n. 98 del 01/12/2009).

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità “Qualità Verificata” sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale “Qualità Verificata”).

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intende per:

- a) “marchio QV”: il marchio di qualità a carattere collettivo “Qualità Verificata” concesso dalla Regione del Veneto; il marchio è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi (n. registrazione 0001391248 del 16/12/2010);

- b) “Manuale”: il Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata”;
- c) “Regolamento d’uso”: il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
- d) “disciplinare di produzione”: il documento tecnico, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 12/2001, che descrive gli obblighi tassativi del processo di produzione di un determinato prodotto o i requisiti specifici che deve avere il prodotto finale per poter essere identificato con il marchio QV;
- e) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, avente i requisiti previsti dalle presenti Disposizioni, che può essere inserita nel sistema di controllo QV e che si impegna ad adottare i disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- f) “concessionario”: l’operatore inserito nel sistema di controllo QV che ha ottenuto dalla Regione del Veneto la concessione d’uso del marchio QV;
- g) “produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa l’acquacoltura;
- h) “acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione;
- i) “preparazione”: qualsiasi operazione successiva alla produzione primaria, ovvero la lavorazione, la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli e acquicoli, la macellazione e il sezionamento dei prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento di prodotti freschi, conservati o trasformati;
- j) “unità tecnico-economica”: l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva (articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503); termine equivalente a “unità di produzione” per le imprese ubicate in altri Stati membri dell’Unione europea;
- k) “organismo di controllo”: un ente terzo indipendente, avente i requisiti previsti dalle presenti Disposizioni, che esegue le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”;
- l) “sistema di controllo QV”: l’insieme di regole e procedure per valutare la conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- m) “non conformità”: qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di quanto previsto dalle norme di riferimento del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disposizioni, Manuale, Regolamento d’uso, disciplinari di produzione, accordi contrattuali);
- n) “certificato di conformità”: documento che attesta l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo QV e che riporta l’elenco dei prodotti per i quali l’operatore può rilasciare dichiarazioni di conformità; questi prodotti possono essere identificati con il marchio QV dopo che la Regione del Veneto abbia rilasciato la concessione d’uso all’operatore;
- o) “dichiarazione di conformità”: documento con cui un operatore assicura che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti indicati nel certificato di conformità; il documento deve essere ad emissione controllata e può assumere queste forme: documenti di transazione (DT), dichiarazioni di conformità, etichette di confezionamento.

4. SIGLE E ABBREVIAZIONI

ASL: Azienda sanitaria locale

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

PAP: Piano annuale di produzione

ODC: organismo di controllo

QV: Qualità Verificata

UTE: unità tecnico-economica

5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento dei procedimenti amministrativi descritti nelle presenti Disposizioni è l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari (di seguito: struttura regionale).

2. L'indirizzo della struttura regionale è il seguente:

Giunta regionale del Veneto

Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari

Via Torino, 110

30172 Mestre-Venezia VE.

TITOLO II – ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA"**6. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO****6.1 Requisiti degli operatori**

1. Possono essere inserite nel sistema di controllo QV queste tipologie di operatori:

- a) imprese di produzione primaria, singole o associate;
- b) imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, singole o associate.

2. L'accesso in forma associata nel sistema di controllo QV prevede la costituzione di filiere ed il coordinamento delle attività degli operatori aderenti da parte dell'organizzazione capo-filiera.

3. Le funzioni di organizzazione capo-filiera sono svolte da questi soggetti:

- a) organismi associativi di produttori primari (organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) che svolgono o meno attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera (soci dell'organismo associativo);
- b) imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione che svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera.

4. Le filiere coordinate da organismi associativi di produttori primari che non svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera, possono accedere nel sistema di controllo QV a condizione di prevedere che tali attività di preparazione del prodotto siano svolte da parte di imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione aderenti alla filiera.

5. Alle filiere possono aderire, con i medesimi obblighi previsti per gli altri operatori aderenti in filiera, anche altre imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione che svolgono ulteriori attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera.

6. Le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione possono accedere in forma singola nel sistema di controllo QV a condizione di svolgere attività di preparazione del prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e proveniente da fornitori inseriti nel sistema di controllo QV.

7. L'accesso nel sistema di controllo QV è volontario e aperto agli operatori dell'Unione europea.

6.2 Presentazione della domanda di ammissione

1. Ogni operatore singolo o organizzazione capo-filiera che intende accedere nel sistema di controllo QV deve presentare domanda di ammissione ad un ODC, scelto tra quelli autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001¹, utilizzando il modello di domanda predisposto dall'ODC.

2. Ogni operatore può accedere nel sistema di controllo con una o più UTE/unità di produzione e, in ciascuna di esse, adottando uno o più disciplinari di produzione della l.r. 12/2001².

3. Ogni operatore è tenuto a scegliere un unico ODC, indipendentemente dal numero e dalla ubicazione delle

¹ L'elenco degli ODC autorizzati è consultabile presso la sede della struttura regionale e sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale "Qualità Verificata").

² L'elenco dei disciplinari di produzione approvati ai sensi della l.r. 12/2001 è consultabile presso la sede della struttura regionale e sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale "Qualità Verificata").

UTE/unità di produzione e dai disciplinari di produzione che intende adottare.

4. La domanda di ammissione include la compilazione del PAP.

5. Nel PAP, redatto su modello predisposto dall'ODC, l'operatore deve indicare questi dati relativi alle attività produttive da sottoporre a controllo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- indirizzi delle UTE/unità di produzione (azienda agricola, impianto di acquacoltura, centro di stoccaggio, centro di condizionamento, stabilimento di macellazione, centro di sezionamento, ecc.);
- codici ASL o altri identificativi di autorizzazione/registrazione di ricoveri zootecnici, macelli, centri di lavorazione, ecc.;
- colture, superficie degli appezzamenti, periodo di raccolta, produzione prevista, ecc.;
- specie allevate, numero capi, ecc.;
- processi produttivi, prodotti ottenuti, periodo di produzione, ecc.

6. Al PAP deve essere allegato, secondo i casi previsti, l'elenco degli operatori aderenti in filiera (produttori primari e, se previste, imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione) o l'elenco dei fornitori di prodotto conforme (operatori inseriti nel sistema di controllo QV), comprensivo dei dati identificativi di ciascuna azienda o stabilimento produttivo e delle produzioni previste e da sottoporre a controllo.

7. L'ODC, dopo aver completato l'istruttoria della domanda di ammissione, inserisce nel sistema di controllo QV l'operatore dichiarato idoneo e che ha firmato e inviato all'ODC il contratto di fornitura del servizio di certificazione.

8. L'operatore che è stato dichiarato non idoneo può opporsi alla decisione dell'ODC, con le modalità definite dall'ODC interessato.

9. L'inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di certificazione ed ha validità di trentasei mesi, salvo esclusione in caso di sanzione per infrazione o rinuncia dell'operatore.

10. Alla scadenza, l'operatore può rinnovare l'inserimento nel sistema di controllo QV presentando una nuova domanda all'ODC.

6.3 Obblighi degli operatori

1. Ogni operatore inserito nel sistema di controllo QV deve:

- a) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
- b) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione adottato;
- c) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione adottato;
- d) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione adottato, per un periodo minimo di trentasei mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
- e) rispettare gli obblighi previsti dal contratto di fornitura del servizio di certificazione;
- f) assoggettare le sedi aziendali ai controlli dell'ODC;
- g) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati anagrafici e produttivi indicati nella domanda di ammissione e nel PAP, incluso l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di prodotto conforme (operatori inseriti nel sistema di controllo QV), se allegato al PAP;
- h) consentire l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni.

2. Ogni organizzazione capo-filiera inserita nel sistema di controllo QV deve:

- a) rispettare gli obblighi indicati al punto 1;
- b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo o controllo interno sugli operatori aderenti in filiera, realizzate secondo un piano di autocontrollo concordato preventivamente con l'ODC;
- c) stipulare, o far stipulare, accordi o contratti di consegna o vendita dei prodotti contenenti l'esplicito impegno, da parte di ciascun operatore aderente in filiera, di rispettare gli obblighi indicati al punto 3;
- d) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dell'elenco degli operatori aderenti in filiera.

3. Ogni operatore aderente in filiera deve:

- a) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione adottato;
 - b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione adottato;
 - c) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione adottato, per un periodo minimo di trentasei mesi, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
 - d) assoggettarsi ai controlli dell'organizzazione capo-filiera e dell'ODC;
 - e) consentire l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni.
5. I costi per l'inserimento e la permanenza nel sistema di controllo QV, compresi quelli per i controlli, sono a carico degli operatori che hanno firmato il contratto di fornitura del servizio di certificazione.

7. CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "QUALITA' VERIFICATA"

7.1 Requisiti dei concessionari

1. Possono chiedere la concessione d'uso del marchio QV gli operatori inseriti nel sistema di controllo QV e che intendono usare il marchio QV nelle etichette e negli imballaggi dei prodotti per i quali l'ODC ha emesso il certificato di conformità ai rispettivi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione, ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso di questi requisiti:
 - a) inserimento nel sistema di controllo QV;
 - b) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea;
 - c) iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.
3. L'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto comporta la costituzione e validazione del fascicolo aziendale, sia cartaceo che elettronico, secondo quanto disposto dal Manuale per la gestione del Fascicolo aziendale approvato da AVEPA (www.avepa.it).

7.2 Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione d'uso del marchio QV, redatta utilizzando il modello³ approvato dalla Giunta regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno, ma con congruo anticipo rispetto al previsto periodo di distribuzione di prodotto conforme, confezionato ed etichettato con marchio QV.
2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:
 - a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
 - b) fotocopia del contratto di fornitura del servizio di certificazione, firmato dal sottoscrittore della domanda.
3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale con una di queste modalità:
 - a) raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) posta elettronica certificata – PEC (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)⁴;
 - c) fax;
 - d) consegna a mano;
 - e) consegna tramite corriere.
4. La domanda di concessione è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente⁵.

³ Il modello di domanda di concessione d'uso del marchio è disponibile sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale "Qualità Verificata").

⁴ Per inviare la domanda di concessione tramite PEC è necessario rispettare scrupolosamente le istruzioni presenti sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata alla PEC Regione Veneto).

⁵ Il contrassegno del bollo deve essere applicato sulla domanda e annullato mediante apposizione della firma o della data o di un timbro parte sul contrassegno e parte sul foglio della domanda. In caso di irregolarità e/o mancato o

5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla Giunta regionale e/o priva anche di uno solo dei documenti essenziali indicati al punto 2, viene respinta.

7.3 Istruttoria della domanda di concessione

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

3. In caso di domanda consegnata a mano da parte dell'interessato e ritenuta ricevibile, la struttura regionale, ove possibile, assolve l'obbligo previsto dall'articolo 7 della legge n. 241/1990 mediante rilascio immediato all'interessato di una ricevuta contenente tutte le indicazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 241/1990.

4. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:

a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale;

b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;

c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 2 del paragrafo 7.2.

5. L'istruttoria si conclude, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, con queste modalità:

a) proposta di concessione d'uso del marchio QV, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;

b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.

6. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo apposta sul frontespizio della domanda da parte della struttura regionale.

7. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.4 Decreto di concessione

1. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con propri decreti, recepisce gli esiti dell'istruttoria, concedendo l'uso del marchio QV ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.

2. I soggetti richiedenti possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.

4. La concessione d'uso del marchio QV decorre dalla data del decreto di concessione e la sua validità si estende fino alla scadenza del periodo di permanenza del concessionario nel sistema di controllo QV, salvo revoca in caso di sanzione per infrazione o rinuncia del concessionario.

5. Alla scadenza, il concessionario può rinnovare la concessione d'uso del marchio QV presentando una nuova domanda alla struttura regionale.

7.5 Obblighi dei concessionari

1. Ogni concessionario deve:

a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1;

b) rispettare gli obblighi indicati al punto 1 del paragrafo 6.3 o, in caso di organizzazione capo-filiera, al punto 2 del medesimo paragrafo;

c) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dal Manuale e dal Regolamento d'uso;

d) rispettare le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti;

e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1 e delle informazioni indicate nella domanda di

insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda agli Uffici del Registro per la dovuta regolarizzazione.

concessione.

7.6 Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione d'uso del marchio QV presentando, in qualsiasi momento, una richiesta di rinuncia.
2. La rinuncia ha per oggetto tutte le UTE/unità di produzione e le attività produttive inserite nel sistema di controllo QV al momento della presentazione della richiesta di rinuncia.
3. La richiesta di rinuncia, firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta concessionaria, deve essere presentata alla struttura regionale e, contestualmente, all'ODC interessato.
4. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto, conclude il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.
5. Il concessionario che ha rinunciato alla concessione d'uso del marchio QV, non può presentare una nuova domanda di concessione prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del decreto.

8. SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le attività di controllo del sistema di qualità "Qualità Verificata" vengono realizzate sulla base di piani di controllo, predisposti da ciascun ODC, nei quali sono indicati i punti di controllo richiesti da ogni disciplinare di produzione e sono stabilite le modalità e i tempi di effettuazione delle diverse attività ispettive.
2. I piani di controllo vengono aggiornati periodicamente.
3. Le attività ispettive consistono in:
 - a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati, sulla tenuta della documentazione da parte dell'operatore e ispezioni nei luoghi di produzione primaria e/o preparazione dei prodotti assoggettati al sistema di controllo;
 - b) analisi di campioni dei prodotti assoggettati al sistema di controllo.
4. Ogni ODC deve effettuare, su ciascun operatore inserito nel sistema di controllo QV, un numero di visite ispettive non inferiore a quanto riportato in questa tabella:

Tipo di impresa	Numero minimo di visite ispettive
Impresa di produzione primaria singola	1 visita ispettiva/anno presso una UTE/unità produttiva indicata nel PAP
Impresa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione singola	1 visita ispettiva/anno presso la sede aziendale
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'impresa indicato nel PAP
Imprese associate (filiera)	1 visita ispettiva/anno presso la sede dell'organizzazione capo-filiera
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'organizzazione capo-filiera indicato nel PAP [nei casi previsti]
	√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero produttori primari aderenti) [nei casi previsti]
	√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione aderenti) [nei casi previsti]

5. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche da eseguire sui prodotti sono stabilite nei piani di controllo.
6. L'epoca di svolgimento delle visite ispettive viene definita da ciascun ODC sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di non conformità dell'operatore o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo

efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione adottati.

7. Il primo ciclo produttivo che può essere oggetto di valutazioni di conformità da parte dell'ODC è quello iniziato successivamente alla data d'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo QV, come definita al punto 9 del paragrafo 6.2 o, per l'operatore aderente in filiera, come definita al successivo punto 8.

8. La data d'inserimento nel sistema di controllo QV dell'operatore aderente in filiera coincide con la data d'inserimento dell'organizzazione capo-filiera (punto 9 del paragrafo 6.2), se l'operatore è stato incluso nell'elenco presentato dall'organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione, o con la data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, se l'inserimento nel citato elenco è avvenuto successivamente.

9. Le analisi devono essere svolte presso laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dall'ODC.

10. Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.

11. Per ciascun operatore per il quale le visite ispettive si sono concluse con esito positivo, l'ODC emette il certificato di conformità, nel quale sono indicati i prodotti che possono essere identificati con il marchio QV.

12. Il certificato di conformità ha validità di dodici mesi, decorrenti dalla data di emissione.

9. NON CONFORMITA' E SANZIONI

9.1 Non conformità

1. L'accertamento delle non conformità a carico degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, siano essi concessionari o meno, è di competenza degli organismi di controllo.

2. Le non conformità sono classificate in:

Difformità (violazioni lievi)

- a) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non hanno effetti negativi sul prodotto o sulla identificazione e tracciabilità del medesimo o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo QV o al rilascio della concessione d'uso del marchio QV;
- b) violazioni lievi delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

Irregolarità (violazioni gravi)

- a) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;
- b) incompleta o omessa registrazione dell'attività di autocontrollo avente effetti sulla identificazione e tracciabilità del prodotto;
- c) ogni altra violazione degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finale o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo QV o al rilascio della concessione d'uso del marchio QV;
- d) violazioni gravi delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

Infrazioni (violazioni gravissime)

- a) violazioni reiterate degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari);
- b) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari) che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
- c) perdita dei requisiti per la permanenza nel sistema di controllo QV;
- d) perdita dei requisiti per il rilascio della concessione d'uso del marchio QV;
- e) violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell'ODC;
- f) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione;
- g) seconda sospensione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima;
- h) false registrazioni dell'attività di autocontrollo;
- i) violazioni gravissime delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

9.2 Azioni correttive e sanzioni

1. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate dagli organismi di controllo sono applicate,

rispettivamente, queste sanzioni: richiamo formale, sospensione, esclusione dal sistema di controllo QV.

2. Le sanzioni di richiamo formale, sospensione ed esclusione dal sistema di controllo QV vengono applicate direttamente all'operatore, sia esso concessionario o meno, da parte dell'ODC.

3. Nei casi di accertamento di una difformità, l'ODC dispone un richiamo formale accompagnato da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

4. Nei casi di accertamento di una irregolarità, l'ODC dispone una sospensione del certificato di conformità e, se l'operatore è un concessionario, dell'uso del marchio QV, accompagnata da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto di emettere dichiarazioni di conformità, secondo la gravità della non conformità, su lotti o partite di produzione o sull'intera produzione per un periodo massimo di ventiquattro mesi; se l'operatore è un concessionario, la sospensione comporta anche il divieto di usare il marchio QV e il relativo contrassegno sulle medesime quantità di prodotto e per il medesimo periodo.

6. La sospensione riguarda i singoli prodotti per i quali sono state accertate irregolarità o infrazioni, o tutti i prodotti, secondo la tipologia di irregolarità o infrazione.

7. L'operatore al quale viene notificato un richiamo formale o una sospensione può formulare osservazioni all'ODC.

8. Tali osservazioni devono pervenire all'ODC entro dieci giorni dal ricevimento della predetta contestazione.

9. Nei casi di presentazione di osservazioni, l'ODC valuta se mantenere o annullare il provvedimento e adotta la relativa decisione entro trenta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni, dandone successiva informazione all'operatore.

10. La sospensione cessa dopo che l'ODC abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva o, a seguito di accoglimento delle osservazioni dell'operatore, dopo la comunicazione di annullamento del provvedimento di sospensione.

11. Nei casi di accertamento di una infrazione, l'ODC dispone una sospensione in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta di azioni correttive, e l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV; se l'operatore è un concessionario, l'ODC propone alla struttura regionale la revoca della concessione d'uso del marchio QV, dandone comunicazione all'interessato.

12. Nei casi di accoglimento della proposta di revoca formulata dall'ODC, il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la revoca della concessione d'uso del marchio QV.

13. L'operatore escluso dal sistema di controllo QV non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo QV.

14. Il concessionario al quale sia stata revocata la concessione d'uso del marchio QV per infrazione, non può presentare una nuova domanda di concessione prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del decreto di revoca della concessione.

TITOLO III – ORGANISMI DI CONTROLLO

10. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

10.1 Requisiti degli organismi di controllo

1. Ogni ODC che intende effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità "Qualità Verificata", previste dalle presenti Disposizioni, deve presentare domanda di autorizzazione alla struttura regionale.

2. Al momento della presentazione della domanda ciascun ODC deve essere in possesso di questi requisiti:

- a) essere accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento, secondo la norma europea EN 45011 o la guida ISO/IEC 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti), per la certificazione dei prodotti;
- b) essere autorizzato o designato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, o dall'autorità competente di altri Stati membri dell'Unione europea, ad effettuare attività di controllo delle

denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006;

- c) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo.

10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione dell'ODC, redatta utilizzando il modello⁶ approvato dalla Giunta regionale e firmata dal legale rappresentante dell'ODC, deve essere presentata alla struttura regionale con una di queste modalità:

- a) raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata – PEC (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)⁷;
- c) fax;
- d) consegna a mano;
- e) consegna tramite corriere.

2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:

- a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- b) fotocopia del certificato di accreditamento, secondo la norma europea EN 45011 o la guida ISO/IEC 65, per la certificazione dei prodotti, in corso di validità;
- c) fotocopia del provvedimento di autorizzazione/designazione ad effettuare attività di controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG), ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 *(solo per gli organismi di controllo autorizzati/designati dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea)*;
- d) elenco delle sedi e relativi recapiti;
- e) regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio “Qualità Verificata”;
- f) piani di controllo da utilizzare nell'attività di controllo, redatti in conformità allo schema⁸ approvato dalla struttura regionale;
- g) criteri di campionamento;
- h) tariffario, dal quale siano desumibili almeno le seguenti voci di spesa: istruzione della domanda di ammissione/certificazione, verifica ispettiva (spesa per valutatore/giornata di verifica), rilascio certificati di conformità, gestione della domanda in fase di sorveglianza.

3. I documenti indicati al punto 2, lettere d), h) devono essere aggiornati alla data di presentazione della domanda.

4. La domanda di autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente⁹.

5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla Giunta regionale e/o priva anche di uno solo dei documenti essenziali elencati al punto 2, viene respinta.

10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di autorizzazione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del

⁶ Il modello di domanda di autorizzazione dell'ODC è disponibile sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale “Qualità Verificata”).

⁷ Per inviare la domanda di autorizzazione tramite PEC è necessario rispettare scrupolosamente le istruzioni presenti sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata alla PEC Regione Veneto).

⁸ Lo schema dei piani di controllo è disponibile sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Marchio regionale “Qualità Verificata”).

⁹ Il contrassegno del bollo deve essere applicato sulla domanda e annullato mediante apposizione della firma o della data o di un timbro parte sul contrassegno e parte sul foglio della domanda. In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda agli Uffici del Registro per la dovuta regolarizzazione.

soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

3. In caso di domanda consegnata a mano da parte dell'interessato e ritenuta ricevibile, la struttura regionale, ove possibile, assolve l'obbligo previsto dall'articolo 7 della legge n. 241/1990 mediante rilascio immediato all'interessato di una ricevuta contenente tutte le indicazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 241/1990.

4. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:

- a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla Giunta regionale;
- b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;
- c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 2 del paragrafo 10.2.

5. L'istruttoria delle domande di autorizzazione si conclude, entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, con queste modalità:

- a) proposta di autorizzazione dell'ODC, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.

6. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo apposta sul frontespizio della domanda da parte della struttura regionale.

7. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

10.4 Decreto di autorizzazione

1. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con propri decreti, recepisce gli esiti dell'istruttoria, autorizzando gli organismi di controllo in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.

2. Gli organismi di controllo possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.

4. L'autorizzazione dell'ODC decorre dalla data del decreto di autorizzazione ed ha validità di trentasei mesi, salvo revoca in caso di sanzione per infrazione o rinuncia dell'ODC.

5. Alla scadenza, l'ODC può rinnovare l'autorizzazione presentando una nuova domanda alla struttura regionale.

10.5 Obblighi degli organismi di controllo autorizzati

1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:

- a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
- b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
- c) eseguire le attività di controllo degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV ed applicare le sanzioni;
- d) valutare le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV, presentate dai concessionari, autorizzandone l'uso in presenza delle condizioni di conformità al Manuale e al Regolamento d'uso;
- e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1 e delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione;
- f) inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica sull'attività di controllo svolta durante il periodo 01/01 – 31/12 dell'anno precedente, redatta in conformità al modello approvato dalla struttura regionale;
- g) assoggettarsi all'attività di vigilanza della struttura regionale, anche quando le sedi dell'ODC sono situate al di fuori del territorio del Veneto.

10.6 Rinuncia dell'autorizzazione

1. L'ODC può rinunciare all'autorizzazione presentando, in qualsiasi momento, una richiesta di rinuncia.

2. La richiesta di rinuncia, firmata dal legale rappresentante dell'ODC, deve essere presentata alla struttura regionale.
3. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto, conclude il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.
4. L'ODC che ha rinunciato all'autorizzazione, non può presentare una nuova domanda di autorizzazione prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del decreto.

11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. La struttura regionale esercita l'attività di vigilanza mediante verifiche documentali e visite ispettive presso le sedi degli organismi di controllo e, se ritenuto necessario nell'ambito della specifica attività ispettiva, anche presso le sedi degli operatori.
2. Le visite ispettive vengono realizzate a campione o in forma mirata e sono finalizzate ad accertare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10.5 da parte degli organismi di controllo e l'applicazione omogenea delle disposizioni del sistema di controllo QV e delle sanzioni previste dalle presenti Disposizioni.
3. La struttura regionale, nei casi di accertamento di violazioni degli obblighi di cui al paragrafo 10.5, che non comportano la perdita dei requisiti di autorizzazione, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. La struttura regionale dispone una proposta di revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione all'ODC, se accerta queste violazioni:
 - a) perdita dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
 - b) violazione reiterata degli obblighi di cui al paragrafo 10.5;
 - c) mancata attuazione delle azioni correttive richieste dalla struttura regionale.
5. L'ODC può formulare osservazioni alla struttura regionale.
6. Tali osservazioni devono pervenire alla struttura regionale entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione di violazioni.
7. Nei casi di presentazione di osservazioni, la struttura regionale valuta se mantenere o annullare la proposta di revoca e adotta la relativa decisione entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dandone successiva informazione all'ODC.
8. Nei casi di conferma della proposta di revoca, il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la revoca dell'autorizzazione dell'ODC.
9. La struttura regionale comunica tempestivamente agli operatori interessati la propria decisione, per l'attivazione della procedura di sostituzione dell'ODC decaduto.
10. L'ODC, al quale sia stata revocata l'autorizzazione per infrazione, non può presentare una nuova domanda di autorizzazione prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data del decreto di revoca.